



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

Tel. 035/718.111 – Fax. 035/718.087

e-mail:segreteria@comune.cene.bg.it

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N° 18 del 15/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N. 190/2014. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

L'anno **duemilaquindici**, addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Valoti Giorgio il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VALOTI GIORGIO	SI		8	ARISTOLAO PAOLA	SI	
2	NORIS NORMA ANGELA	SI		9	CASSERA MICHELE	SI	
3	OCCIONI GIAN MARCO	SI		10	CORRENTI LORENZO		SI
4	MORENI EDILIO	SI		11	PERACCHI MARIA		SI
5	ORLANDI CLAUDIA	SI		12	BONSAVER DAVIDE	SI	
6	MAFFEIS CESARE	SI		13	RIZZO PALMA RITA		SI
7	CHIAPPA ROBERTO LORENZO	SI					

Presenti : 10 Assenti: 3

Partecipa Il Segretario Comunale Ventura dott. Gianmaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

Tel. 035/718.111 – Fax. 035/718.087

e-mail:segreteria@comune.cene.bg.it

APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N. 190/2014. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 27 della l. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'art. 3, comma 28, della stessa legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- l'art. 1, comma 611 della l. n. 190/2014 (*Legge di Stabilità 2015*), richiamando quanto previsto dai predetti art. 3, commi da 27 a 29 della l. n. 244/2007 e art. 1, comma 569 della l. n. 147/2013, prevede che anche gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015 provvedano ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in maniera tale da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso art. 1, comma 611 della l. n. 190/2014 definisce anche alcuni criteri che debbono essere valutati nell'analisi che ciascuna amministrazione deve condurre ed in particolare:
 - a) l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni;
 - d) l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

Tel. 035/718.111 – Fax. 035/718.087

e-mail:segreteria@comune.cene.bg.it

- l'art. 1, comma 612 della l. n. 190/2014 stabilisce che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, oltre che le modalità ed i tempi di attuazione, così come, nel dettaglio, i risparmi da conseguire;

- lo stesso, comma 612 della predetta l. n. 190/2014, prevede che il piano operativo sia corredato da una apposita relazione tecnica, trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione interessata.

ACCERTATO che questo Comune detiene partecipazioni societarie nelle sottoindicate Società:

- Anita Srl;
- Consorzio territorio Ambiente Spa;
- Impianti Polisportivi Spa;
- Servizi Socio Sanitari Valseriana Srl;
- Uniacque Spa;
- Unigas;

RITENUTO di dover effettuare la ricognizione di cui al predetto art. 3, comma 28, della l. n. 244/2007, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 27, in capo a dette Società;

Evidenziato che le determinazioni dell'Amministrazione vengono riportate nelle allegate schede;

RITENUTO, dunque, che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della l. n. 244/2007 per il mantenimento di parte delle suddette partecipazioni societarie;

VISTO l'art. 3, comma 29 della stessa l. n. 244 del 2007, come modificato da ultimo dalla l. n. 68/2014 di conversione del d.l. n. 16/2014, modificativa dell'art. 1, comma 569 della l. n. 147/2013;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

VOTANTI n. 10 (dieci);

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in modo palese;



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

Tel. 035/718.111 – Fax. 035/718.087

e-mail: segreteria@comune.cene.bg.it

DELIBERA

1. Di dare atto che le determinazioni del Comune circa le partecipazioni societarie e relativi adempimenti vengono riportati nelle allegate schede.



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

Tel. 035/718.111 – Fax. 035/718.087

e-mail:segreteria@comune.cene.bg.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Cene , li 09/07/2015

Il Responsabile del Settore Servizi
demografici e Polizia locale
Ventura Dott. Gianmaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Comune di Cene , li 09/07/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
Gherardi rag. Patrizia

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLESERIANA S.P.A.

DENOMINAZIONE E SEDE (dati anagrafici): CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. - via Lungo Romna 21 – Casnigo (Bg)

FINALITA': Gestione di servizi dell'ambiente; gestione di infrastrutture pubbliche per gli enti locali; monitoraggio ambientale; progettazione ed esecuzione di impianti; gestione servizi energetici; gestione laboratori di analisi ambientali; manutenzione pozzi neri e simili strutture; smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali; operazioni nell'interesse dei Comuni soci.

QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE: € 269.800

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2,84 %

NUMERO AMMINISTRATORI (composizione CDA): 3

COMPENSI PRESIDENTE E AMMINISTRATORI: //

NUMERO DIPENDENTI: //

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

Il Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana Spa risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cene garantendo le funzioni connesse con l'affidamento dei servizi assegnati. L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.

IMPIANTI POLISPORTIVI SPA

DENOMINAZIONE E SEDE (dati anagrafici): IMPIANTI POLISPORTIVI SPA - via Lungo Romna – Casnigo (Bg)

FINALITA': Gestione di impianti polisportivi polivalenti. Gestione associata della funzione di promozione dell'attività sportiva e degli impianti attualmente esistenti operando anche direttamente la costruzione e/o la gestione di impianti sportivi in genere.

QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE: € 429.056

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 9,23 %

NUMERO AMMINISTRATORI (composizione CDA): 5

COMPENSI PRESIDENTE E AMMINISTRATORI: //

NUMERO DIPENDENTI: //

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

Impianti Polisportivi Spa risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cene garantendo le funzioni connesse con l'affidamento dei servizi assegnati. L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL

DENOMINAZIONE E SEDE (dati anagrafici): SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL
- via Stazione 26 – Albino (Bg)

FINALITA': La Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. è stata costituita dai 18 comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana e dalla Comunità Montana della Media Valle Seriana per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali del territorio.

La società gestisce i servizi sociali sovracomunali previsti dal Piano di Zona (legge 328/00) approvato dall'Assemblea dei Sindaci e relativi all'area dei minori, dei disabili, degli anziani, delle persone che vivono in situazione di grave emarginazione.

QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE: € 2.998,20

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5,26 %

NUMERO AMMINISTRATORI (composizione CDA): 3

COMPENSI PRESIDENTE E AMMINISTRATORI: //

NUMERO DIPENDENTI: //

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

Servizi sociosanitari Val Seriana srl risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cene garantendo le funzioni connesse con l'affidamento dei servizi assegnati. L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.

UNIACQUE SPA

DENOMINAZIONE E SEDE (dati anagrafici): UNIACQUE SPA - via Novelli 11 – Bergamo

FINALITA': UNIACQUE SPA è una società totalmente pubblica che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognature e depuratori). Ad oggi hanno aderito ad Uniacque la Provincia di Bergamo e 216 Comuni per una popolazione pari a circa il 97% della popolazione della provincia. L'affidamento del servizio ad UNIACQUE da parte dell'Autorità d'ambito è avvenuto con atto del 20 marzo 2006. Uniacque gestisce il ciclo integrato delle acque garantendo efficacia ed efficienza imprenditoriale del servizio, anche attraverso nuovi investimenti, al fine di assicurare a tutta la popolazione un'elevata qualità ed un'adeguata quantità della risorsa.

QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE: € 7.752

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 0,38 %

NUMERO AMMINISTRATORI (composizione CDA): 5

COMPENSI PRESIDENTE E AMMINISTRATORI: //

NUMERO DIPENDENTI: //

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

UNIACQUE SPA risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cene garantendo le funzioni connesse con l'affidamento dei servizi assegnati. L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.

ANITA SRL

DENOMINAZIONE E SEDE (dati anagrafici): ANITA srl, via Lombardia 27 – Nembro BG

FINALITA': Anita srl è una società che agisce quale strumento organizzativo per gli enti locali soci e ne garantisce l'esercizio delle attività di natura finanziaria. Tali attività possono essere finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, anche di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli enti locali soci.

QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE: € 1.490,33

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,49%

NUMERO AMMINISTRATORI (composizione CDA): 3

COMPENSI PRESIDENTE E AMMINISTRATORI: //

NUMERO DIPENDENTI: //

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

Anita srl risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cene garantendo le funzioni connesse con l'affidamento dei servizi assegnati. L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.

UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL

DENOMINAZIONE E SEDE (dati anagrafici): UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL, via Lombardia 27 – Nembro BG

FINALITA': UNIGAS DISTRIBUZIONE SRL è la Società di distribuzione del gas metano alla quale le società di vendita si possono rivolgere per richiedere il vettoriamento del gas. Si occupa della progettazione e direzione lavori connessi alla distribuzione del gas naturale, nonché alla fornitura di servizi ed esecuzione lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas nel territorio di sua competenza. Il Comune partecipa indirettamente tramite Anita srl che detiene il 51% del capitale sociale di Unigas. Il 49% di Unigas è detenuta da Ascopiave.

QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE: € 28.197

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1,41 %

NUMERO AMMINISTRATORI (composizione CDA): 5

COMPENSI PRESIDENTE E AMMINISTRATORI: //

NUMERO DIPENDENTI: //

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

Unigas Distribuzione srl risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cene garantendo le funzioni connesse con l'affidamento dei servizi assegnati. L'eliminazione della partecipazione societaria non è ritenuta pertanto utile per il Comune.



COMUNE DI CENE

PROVINCIA DI BERGAMO

C.F. - P. IVA n. 00240600163

Tel. 035/718.111 – Fax. 035/718.087

e-mail:segreteria@comune.cene.bg.it

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Valoti Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Ventura dott. Gianmaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi 12/08/2015 :

- pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e
- trasmessa ai capigruppo consiliari.

Per delega del Segretario Comunale
F.to Il Messo Comunale
Epis dott. Filippo


ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134/3 del Testo Unico – D. Lgs. 18/08/2000, n.267.-

Cene, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Ventura dott. Gianmaria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.



Il Messo Comunale
Epis dott. Filippo